

(N. 1211-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che tratta della ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per le domande di brevetto è strettamente connesso col disegno di legge n. 1212 che tratta della classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali.

A stretto rigore si potrebbe quindi estendere un'unica relazione ma è necessario fare due commenti diversi, perchè diversi sono nella loro formulazione, se non nella loro sostanza, i due disegni di legge.

In materia di brevetti esisteva nel mondo internazionale una completa indisciplinazione oppure esistevano disposizioni che rimontavano a tempi remoti cioè alla prima decade di questo secolo e dato il ritmo delle nuove scoperte industriali si rendeva necessaria una disciplina in questa materia. L'iniziativa è stata presa dal Consiglio d'Europa il quale affrontò il problema delle domande di brevetto, passo indispensabile per procedere poi alla classificazione dei brevetti stessi. Dopo molti lavori si giunse alla presente Convenzione firmata a Parigi

l'11 dicembre 1953. Non era facile superare le difficoltà che si erano frapposte ad altre iniziative del genere poichè si doveva procedere alla protezione delle invenzioni e quindi ad un particolare sistema per il rilascio dei brevetti, per la loro durata, per i limiti da imporre a codesto diritto, per le successive tappe dell'attuazione di codeste invenzioni e quindi la necessità di uniformare tutte codeste formalità per il deposito delle domande dei brevetti e successivamente per la unificazione e classificazione.

Questa Convenzione, anche se non è perfetta, raggiunge tuttavia la finalità essenziale di semplificare le formalità necessarie per l'acquisto dei diritti di brevetto facilitando poi codesto diritto nei diversi Paesi aderenti alla Convenzione. La elaborazione è stata molto complessa e difficile, basti pensare che vengono richiamate le precedenti Convenzioni da quella di Parigi del 20 marzo 1883 fino alle più recenti di Bruxelles, Washington, L'Aja e di Londra del giugno 1934.

Riteniamo superfluo esaminare il contenuto degli 11 articoli componenti la Convenzione stessa e gli articoli del nostro disegno di legge che ne determina l'attuazione. Basterà mettere in evidenza che attraverso questa Convenzione si superano le difficoltà dianzi accennate e si unificano le procedure esistenti nei diversi Paesi relative a codeste domande di brevetto, che poi logicamente portano con sè l'acquisto dei diritti stessi nei diversi Paesi aderenti alla Convenzione; si è provveduto a facilitare anche le più semplici formalità, come quella di trasmettere la domanda a mezzo servizio postale senza bisogno di ricorrere alla consegna e al deposito diretto dei documenti presso gli uffici abilitati alla loro accettazione.

Non dubito, onorevoli Senatori, che il disegno di legge — sul quale la 9^a Commissione ha dato parere favorevole — sarà da voi approvato.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

Art. 3.

L'articolo 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

«Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Ufficio Centrale Brevetti o nei capoluoghi di provincia presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

È consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante il servizio postale con plico raccomandato, con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio Centrale Brevetti in Roma.

In tal caso si considera data del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento dal predetto Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'avvenuto ricevimento del plico ».

Art. 4.

In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, può farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.

In ogni caso detta rivendicazione dovrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.